

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6909/2024 R.G. proposto da:

Sicom srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Mancini

-ricorrente-

contro

Liquidazione Giudiziale Sicom Srl in persona del curatore , rappresentato e
difeso dall'avvocato Wladimira Zipparro unitamente all'avvocato Alberto
Giammarini

-controricorrente-

nonché contro

Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore, -

intimata

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 292/2024
depositata il 19/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA

1 La Corte d'Appello di Ancona, con l'impugnata sentenza, rigettava il reclamo proposto da Sicom srl avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della reclamante su istanza di Intesa San Paolo spa, preso atto del mancato deposito nel termine concesso della proposta di concordato preventivo con il piano o degli accordi e del mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 44 CCII.

1.1. Rilevava il collegio marchigiano che, sulla base dell'istruttoria, era stata accertata l'esistenza di un debito tributario di relevantissimo importo (pari a più del doppio di quello vantato dalla creditrice istante e relativo anche a crediti previdenziali da porre in privilegio di primo grado ex art. 2778 c.c.), che rendeva evidente il carattere irreversibile della crisi economica della reclamante e l'infruttuoso tentativo di accesso della debitrice ad uno strumento regolatorio della crisi e dell'insolvenza.

2 Sicom srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo; il Fallimento ha svolto difese con controricorso, illustrato con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.; Intesa San Paolo spa è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione degli artt. 37, 47, comma 4, e 48, comma 6, CCII, con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: si sostiene che il giudice dopo l'accertamento da parte del Tribunale di Fermo dell'insussistenza dei presupposti di legge per l'accesso della Sicom allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza richiesto, non aveva tenuto conto «*della tolleranza manifestata dall'unico creditore che aveva avanzato richiesta di liquidazione giudiziale (Intesa San Paolo spa)*

ai fini di un eventuale accordo soddisfattivo delle proprie pretese creditizie e conseguente deposito di atto di desistenza».

1.1 La risoluzione o il tentativo infruttuoso di accesso allo strumento della crisi e dell'insolvenza (concordato), non determina, a dire della ricorrente, l'automatica dichiarazione della liquidazione giudiziale da parte del Tribunale, con la conseguenza che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che tale elemento fosse sufficiente e tale da legittimare il Tribunale a una pronuncia di liquidazione giudiziale, esercitando di fatto un potere officioso, in assenza di una richiesta da soggetto legittimato.

2 Il motivo è manifestamente infondato.

2.1 L'art. 47, comma 4, CCII prevede, tra l'altro, che *«il Tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. ... Il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati».* L'art. 48, comma 6, CCII, rubricato "Procedimento di omologazione", a sua volta stabilisce testualmente che *«se il Tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale ...».*

2.1 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale non ha affatto dichiarato d'ufficio l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, essendo pacifica la proposizione dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale da parte di Intesa San Paolo spa che non può certamente considerarsi "rinunciata" o "desistita", come adombrato della società, per via dell'istanza di rinvio di giorni sessanta formulata dalla banca creditrice istante.

2.2 Né è predicabile alcuna violazione del contraddittorio o malgoverno delle regole sull'esercizio da parte del giudice dei poteri di disciplina e/o direzione del processo dal momento che del tutto correttamente, avuto riguardo anche alle esigenze di celerità e speditezza dei procedimenti che riguardano la crisi d'impresa, il Tribunale, accertata l'omissione da parte della debitrice e nel termine assegnato per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano o degli accordi e della relazione per l'assolvimento degli obblighi informativi, ha, all'esito dell'udienza per la comparizione della debitrice Sicom srl e della creditrice Intesa San Paolo spa, ai sensi dell'art. 44, comma 2, CCII, dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il ricorso è, quindi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della procedura controricorrente, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro